

CONVENZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI PESCOSOLIDO E CAMPOLI APPENNINO

L'anno duemila..... il giorno del mese di..... presso la sede del Comune di

....., sono intervenuti i signori:

- 1)Pietro Mazzone, Sindaco del Comune di Campoli Appennino
- 2)Giuseppe Cioffi, Sindaco del Comune di Pescosolido.

I predetti componenti intervengono nel presente atto in qualità di legali rappresentanti degli enti interessati.

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Campoli Appennino n. _ del _ esecutiva ai sensi di legge, è stata espressa la volontà di convenzionamento ai sensi del I° art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) con il Comune di Pescosolido per lo svolgimento in forma associata del Servizio Finanziario comunale. Ed stato approvato lo schema della presente convenzione;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Pescosolido n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, è stata espressa la volontà di convenzionamento ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) con il Comune di Campoli Appennino per lo svolgimento in forma associata del Servizio Finanziario comunale ed è stato approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso tra i Comuni di Campoli Appennino e Pescosolido si conviene quanto appresso:

Art. 1- Oggetto e fine

I Comuni di Campoli Appennino, d'ora in poi anche comune convenzionato e Pescosolido, d'ora in poi anche comune Capo Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il Servizio Finanziario comunale, al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa e di rispettare le disposizioni che prevedono per la tipologia degli enti di che trattasi la gestione associata dei servizi di competenza. Previste dalla legge 135/2012.

Art. 2 - Rapporto di lavoro e sede di servizio

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Responsabile del servizio finanziario è instaurato presso il comune Capo Convenzione, al quale sono attribuite tutte le responsabilità ed i poteri connessi con la figura del datore di lavoro pubblico.

La sede di servizio è fissata nel Comune Capo Convenzione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario comunale espletterà comunque il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei comuni convenzionati.

In caso di esigenze d'ufficio indilazionabili il Responsabile del Servizio Finanziario

comunale sarà tenuto a svolgere le funzioni specificatamente previste per leggi e regolamenti presso entrambe le sedi comunali anche durante la stessa giornata lavorativa.

Art. 3 - Individuazione del Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Responsabile del Servizio Finanziario

La nomina del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) compete al Sindaco del Comune Capo Convenzione sentito il Sindaco del comune convenzionato.

Allo stesso modo competerà al Sindaco del Comune Capo Convenzione l'emanazione dell'eventuale atto di revoca nelle ipotesi previste dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000) nel rispetto del procedimento previsto dalle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti.

Art. 4 - Modalità operative

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Responsabile del Servizio Finanziario comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Responsabile del Servizio Finanziario comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune come di seguito indicato:

1/2 dell'orario di lavoro presso il Comune di Pescosolido;

1/2 dell'orario di lavoro presso il Comune di Campoli Appennino.

Art. 5 - Rapporti finanziari

I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Responsabile del Servizio Finanziario comunale sarà ripartita in rapporto diretto alle ore lavorative prestate presso ciascun Comune come sopra individuate. Parimenti sarà posto a carico degli Enti l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale per recarsi da un Comune all'altro e così anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali. Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Responsabile del Servizio Finanziario comunale ed a richiedere il rimborso delle quote a carico del Comune Convenzionato, che provvederà al sollecito rimborso.

Diversamente, le eventuali spese per prestazioni di lavoro straordinario e le missioni o trasferte svolte dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale nell'interesse di un solo Ente, saranno esclusivamente a carico del Comune interessato.

Al Responsabile del Servizio Finanziario comunale, incaricato del servizio in forma associata, spetterà la retribuzione prevista dal Contratto collettivo attualmente vigente. Fatte salve nuove e sopravvenute previsioni contrattuali.

Le forme di retribuzione accessoria variabile (ad es. indennità di posizione ed indennità o di risultato) saranno determinate dal Comune Capo Convenzione previo parere del Comune Convenzionato.

Art. 6 - Forme di consultazione

Sarà compito dei Sindaci determinare, sentito il Responsabile del Servizio Finanziario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio nell'ambito del Servizio Finanziario comunale gestito in forma associata.

Per ogni modifica inerente la posizione giuridica ed economica del Responsabile del Servizio Finanziario comunale il Comune Capofila si obbliga ad acquisire il parere da parte del Comune Convenzionato.

Art. 7 - Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione è da intendersi per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

La presente convenzione verrà rinnovata tacitamente per lo stesso periodo di tempo, qualora gli Enti non manifestino una volontà diversa, da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza della convenzione.

Art. 8 - Possibilità di recesso

Il recesso da parte di una delle due Amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà del competente Consiglio Comunale. Il recesso avrà comunque effetto, per ragioni organizzative e di funzionalità degli enti trascorsi 120 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma.

Nel caso di rinnovo degli organi amministrativi, in aggiunta alle tarme di recesso di cui ai precedenti commi, il Sindaco neo eletto può, entro 60 giorni dall'insediamento, manifestare la volontà di scioglimento anticipato della convenzione, mediante comunicazione inviata all'ente convenzionato. In tal caso la convenzione viene sciolta trascorsi 120 giorni dalla predetta comunicazione. Al verificarsi di tali situazioni il Responsabile del Servizio Finanziario comunale rimane in servizio presso il Comune Capo Convenzione titolare a tutti gli effetti di legge del rapporto di lavoro con il citato dipendente.

Art. 9 - Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco di Pescosolido

Giuseppe Cioffi

Il Sindaco di Campoli Appennino

Pietro Mazzone